

TI_GERICHTE 72.2017.150 vom 23. Oktober 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-10-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2017.150_d20171023

FR: TI_GERICHTE 72.2017.150 du 23 octobre 2017

IT: TI_GERICHTE 72.2017.150 del 23 ottobre 2017

Regeste

Rapina aggravata ripetuta (tentata e consumata); presa d'ostaggio aggravata; danneggiamento; infrazione alla LArm; furto ripetuto. Scemata imputabilità. Trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 2 CPS

Erwägungen

E. 1

si è diretto verso lo sportello, ha impugnato la pistola e ha intimato alla cassiera ACPR 2, che si trovava al riparo dietro il vetro divisorio antiproiettile, di aprirgli la porta blindata che dà accesso all'ala interna dell'ufficio. La cassiera non ha dato seguito alle richieste di IM 1, che ha dunque inserito il caricatore nella pistola e ha nuovamente intimato alla dipendente dell'ufficio cambi di aprirgli la porta blindata, ma ancora una volta senza successo. ACPR 2, infatti, dopo essersi spostata nell'ala interna dell'ufficio, ha chiamato la polizia per denunciare quanto stava accadendo. Nel frattempo IM 1, che si trovava sempre nell'area clienti, ha dapprima ripetutamente colpito la porta blindata con dei calci per tentare di aprirla, poi – visto che i calci non erano sufficienti - ha inserito il proiettile nella canna della pistola, esplodendo due colpi all'indirizzo della porta (un primo colpo alle 14.04 e un secondo colpo alle 14.05), senza però riuscire ad aprirla. IM 1 ha dunque tentato, nuovamente, di forzare la porta con dei calci, ma senza successo, urlando nel mentre “apri, apri”. Fallito il tentativo di aprire la porta blindata, da cui avrebbe avuto accesso al locale dove si trovavano la cassiera e il denaro, IM 1 ha allora tentato, con scarsa convinzione, di sollevare il vetro divisorio e, fallito anche questo tentativo, ha inserito la sicura alla pistola, l'ha rimessa all'interno della tasca dei pantaloni e si è avviato verso la porta d'uscita. Giunto sulla soglia ha visto arrivare una cliente, la signora ACPR 1 (erano le 14.06), e si è allora fermato ancora all'interno dell'ufficio cambi aspettandola sull'uscio, le ha tenuto la porta aperta e, mentre la cliente si dirigeva verso lo sportello e gli voltava dunque le spalle, ha estratto la pistola dalla tasca dei pantaloni, tirato su la sicura e gliel'ha puntata contro, tenendo il dito sul grilletto, all'altezza del torace, seguendola verso lo sportello. Quando la signora ACPR 1 si è accorta di quanto stava accadendo (il tutto è avvenuto in pochissimi istanti), ha d'istinto tentato di fuggire verso la porta d'uscita, ma a quel punto IM 1 l'ha afferrata per il braccio sinistro e, sempre puntandole contro la pistola, disassicurata, le ha chiesto cosa dovesse fare, sentendosi rispondere che doveva semplicemente cambiare dei soldi. L'imputato le ha allora intimato di dire alla cassiera, che si trovava sempre nell'ala interna dell'ufficio e che ha osservato solo parzialmente quanto stava accadendo dallo spioncino della porta blindata, senza però sentirne l'audio, di fare quello che sa (“digli a quella stronza di fare quello che deve fare”) e a una simile richiesta la signora ACPR 1 ha reagito aprendo il suo borsellino, dicendo all'imputato di prendersi i suoi di soldi e consegnandogli il denaro (erano sempre le 14.06). IM 1, sempre puntandole la pistola

all'addome, le ha allora fatto presente che non gli stava dando tutti i soldi presenti nel portamonete, al che la signora ACPR 1 ha consegnato all'imputato tutto il resto del denaro che aveva con sé (circa fr. 2'000.- ed euro 120). A quel punto si sono sentite le sirene della polizia e l'imputato si è allora voltato verso l'uscita, ha messo la sicura alla pistola ed è uscito (14.07). Una volta fuori dall'ufficio cambi è stato immediatamente fermato dalla polizia e arrestato. Dalle analisi del sangue eseguite, è poi risultato che alle ore 18.10 del 1° giugno 2017 l'imputato aveva un tasso di etanolemia nel sangue compreso tra 1.02 e 1.12 g/Kg. 4. Diritto 4.1. Giusta l'art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP commette rapina ed è punito con la pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza. L'art. 140 CP prevede (alle cifre 2, 3 e 4) tutta una serie di aggravanti che estendono il quadro edittale della pena. Ritenuto che, in quei casi, la pena massima è la pena detentiva fino a venti anni, la pena minima è la pena detentiva non inferiore a un anno se, per commettere la rapina, il colpevole si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (cifra 2); è la pena detentiva non inferiore a due anni se il colpevole ha agito come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine (cifra 3 cpv. 1) oppure, per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso (cifra

E. 1.1

ripetuta rapina aggravata (tentata e consumata) siccome commessa munito di una pistola semiautomatica Beretta _____ nr. di serie _____, dimostrandosi, per il modo in cui ha perpetrato le rapine, come particolarmente pericoloso, nonché esponendo la vittima ACPR 1 a pericolo di morte, per avere, il 1° giugno 2017, a _____ in _____, presso l'ufficio cambio ACPR 3, tentato di compiere un furto ai danni dell'ufficio cambio ACPR 3 rispettivamente commesso un furto ai danni della vittima ACPR 1, minacciandola con la pistola carica e disassicurata, esponendola in tal modo a pericolo di morte ;

E. 1.2

presa d'ostaggio aggravata per essersi, il 1° giugno 2017, a _____ in _____, presso l'ufficio cambio ACPR 3, impadronito della cliente ACPR 1, minacciando di ucciderla puntandole la pistola di cui al punto 1.1. (carica e disassicurata) all'altezza del petto, dicendole "digli a quella stronza di fare quello che deve", tentando così di costringere l'impiegata dell'ufficio cambi a consegnargli i soldi;

E. 1.3

danneggiamento per avere, il 1° giugno 2017, a _____ in _____, al fine di compiere la rapina di cui al punto 1.1, intenzionalmente danneggiato a danno della ACPR 3 la porta blindata prendendola più volte a calci ed esplodendo contro la serratura della stessa due colpi d'arma da fuoco, con un danno quantificato dall'accusatrice privata in CHF 4'514.40;

E. 1.4

infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni per avere, il 1° giugno 2017, a _____, sulla tratta stradale Via _____ - _____, senza diritto, portato su di sé la pistola semiautomatica Beretta _____ nr. di serie _____, essendo privo del necessario porto d'armi;

E. 1.5

ripetuto furto per avere, il 17 aprile 2017, a _____ in _____, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, sottratto dalla cassa, in due distinte occasioni, ai danni della stazione di servizio _____, complessivamente EUR 350.00; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 3. È ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 2 CP a crescita in giudicato della presente. 4. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all'esecuzione del trattamento stazionario. 5. A crescita in giudicato integrale della presente decisione è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione dei seguenti oggetti per i quali è ordinato il dissequestro a favore di IM 1: 5.1. 1 canotta taglia 44/46 in cotone di colore nero (rif. nr. 2017-0729.2.2); 5.2. 1 pantaloncini marca "98-86 skate n surf" taglia 29 in cotone (rif. nr. 2017-0729.2.3); 5.3. 1 mutande marca "DC underwear" taglia 5/L (rif. nr. 2017-0729.2.4); 5.4. 2 calze tipo fantasmini di colore blu scuro (rif. nr. 2017-0729.2.5); 5.5. 2 scarpe tipo da corsa marca "Kappa" taglia 41 di colore grigio e giallo (rif. nr. 2017-0729.2.6). 6. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato. 7. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario fr. 9'605.00 spese fr. 604.50 IVA (8%) fr. 816.75 totale fr. 11'026.25

7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 11'026.25 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna - Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La vicecancelliera Distinta spese

: Tassa di giustizia fr. 5'000.-- Inchiesta preliminare
fr. 2'397.80 Perizia fr. 5'900.--
Trascrizioni fr. 28.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr.
163.70 fr. 13'489.50 =====

E. 3

cpv. 2); è la pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà (cifra 4). 4.1.1. Posto che non vi sono dubbi sul fatto che l'agire di IM 1 - che è entrato nell'ufficio cambi con l'intento di compiere un furto, armato di una pistola semiautomatica carica, arma con cui ha esploso due colpi all'indirizzo della porta blindata e che ha poi puntato, carica e disassicurata, contro la cliente ACPR 1 - configura il reato di rapina aggravata ai sensi dell'art. 140 cifra 1, 2, 3 e 4 CP (ciò che, del resto, nemmeno la difesa ha contestato), le questioni che si pongono in concreto sono due. La prima è quella a sapere se, agendo come ha fatto, IM 1 si è reso colpevole di aver commesso, così come sostenuto dalla PP, due rapine (una tentata ai danni dell'ufficio cambi e una consumata ai danni della cliente) oppure se, come preteso dal difensore, in realtà la rapina commessa dall'imputato è stata una sola, in parte tentata e in parte consumata. La seconda questione che va risolta è, invece, quella a sapere se il comportamento di IM 1 nei confronti della cliente dell'ufficio cambi configura, oltre al reato di rapina aggravata, anche il reato di coazione (art. 181 CP),

di sequestro di persona aggravato (art. 183 cifra 1 e 184 CP) o di presa d'ostaggio aggravata (art. 185 cifra 1 e 2 CP). 4.1.2. Una o due rapine? A mente della Corte le rapine commesse da IM 1 il 1° giugno 2017 sono due, una soltanto tentata ai danni dell'ufficio cambi e una, consumata, ai danni della cliente ACPR 1. Infatti l'imputato, dopo aver sparato due colpi all'indirizzo della porta blindata, aver tentato di aprirla con dei calci ed aver provato a sollevare il vetro divisorio posto tra l'area clienti e l'ala interna della ACPR 3, resosi conto che non vi era modo di entrare nel locale interno dell'ufficio cambi dove vi era il denaro di cui voleva impossessarsi, si è avviato verso l'uscita, ha messo la sicura all'arma e l'ha riposta all'interno della tasca dei pantaloni, segno evidente che per lui la rapina all'ufficio cambi era fallita e, dunque, terminata. A quel momento IM 1 era, pertanto, pronto a lasciare l'ufficio cambi. Quando si accorge che stava sopraggiungendo la signora ACPR 1, cliente dell'ufficio cambi, è tornato però sui suoi passi: ha deciso di attenderla sulla soglia, le ha tenuto la porta aperta, permettendole di entrare, ha impugnato la pistola, ha tolto la sicura e le ha puntato l'arma contro, minacciandola per tentare di costringere la cassiera ad aprire la porta blindata e portare, dunque, a termine il suo obiettivo iniziale, e cioè la rapina all'ufficio cambi. È soltanto quando la cliente, invece di dar seguito alla sua richiesta, gli ha offerto di prendere i suoi (di soldi) e glieli ha consegnati, che l'obiettivo di IM 1 cambia: il suo obiettivo non è più quello di rapinare l'ufficio cambi ma la cliente, a cui fa notare che i soldi " non glieli sta dando tutti ". Pertanto, nel momento in cui IM 1 si è fatto consegnare dalla signora ACPR 1, sempre sotto minaccia della pistola carica, i soldi che ella ancora aveva nel borsellino e che non gli aveva ancora consegnato spontaneamente, egli commette una seconda rapina, questa volta consumata, proprio ai danni della cliente. Ne discende dunque che, per questa Corte, IM 1 si è reso colpevole di tentata rapina aggravata (ai sensi dell'art. 140 cifra 1-3 CP) ai danni dell'ufficio cambi ACPR 3 e rapina aggravata (ai sensi dell'art. 140 cifra 1, 2 e 4 CP) ai danni di ACPR 1, così come imputatogli dall'AA. 4.2. Presa d'ostaggio 4.2.1. Giusta l'art. 185 cifra 1 CP chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. La cifra 2 del medesimo disposto prevede che la pena detentiva non è inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà. 4.2.2. A mente della Corte l'atto di IM 1 di impadronirsi della cliente dell'ufficio cambi al fine di costringere la cassiera ad aprirgli la porta blindata e a fornirgli, dunque, l'accesso al denaro di cui voleva appropriarsi, non è assorbito dalla tentata rapina aggravata commessa ai danni della ACPR 3. Infatti, la giurisprudenza del TF, ha chiarito che quando l'imputato si impadronisce di una persona per obbligarne un'altra a fare un atto di disposizione sul patrimonio, il reato di rapina va in concorso con la presa d'ostaggi, e ciò indipendentemente da quanto la vittima della rapina ha percepito (DTF 133 IV 297, consid. 4; 113 IV 63, consid. 3; 121 IV 162, consid. 1). In questo senso, dunque, il fatto che la cassiera, che si trovava al riparo nell'ala interna dell'ufficio cambi, isolata foneticamente dall'area clienti, non abbia sentito quanto IM 1 intimava alla cliente di dirle e non abbia, dunque, percepito la minaccia in atto, non è determinante. Ciò che conta è che IM 1 si è impadronito della cliente puntandole contro un'arma con lo scopo di costringere la cassiera ad aprirgli la porta blindata e a consegnargli il denaro, che egli era pronto a sparare e che con il suo agire egli ha, dunque, minacciato di uccidere il suo ostaggio. Che egli fosse pronto a sparare lo prova il fatto che, al momento in cui si impadronisce della vittima ACPR 1, IM 1 ha il riflesso di riarmare l'arma e di puntargliela poi contro, ad una distanza da cui, se parte un colpo, ella non avrebbe avuto alcuno scampo. Ne discende che con il

sopradescritto comportamento IM 1 si è reso colpevole di presa d'ostaggio aggravata ai sensi dell'art. 185 cifra 1 e 2 CP. 4.2.3. Nemmeno vi sono dubbi, ciò che neppure la difesa ha contestato, che quanto commesso da IM 1 il 1° giugno 2017 configura anche il reato di danneggiamento, per aver danneggiato la porta blindata, e di infrazione alla Legge federale sulle armi e le munizioni per avere, senza diritto, portato su di sé la pistola semiautomatica Beretta _____ nr. di serie _____, essendo privo del necessario porto d'armi.

4.3. Ripetuto furto del 17 aprile 2017 In corso d'inchiesta è emerso che, il 17 aprile 2017, IM 1 ha sottratto, in due occasioni, complessivi 350 euro alla stazione di servizio _____ di _____ a _____. Si tratta della stazione di benzina, con annesso negozietto, dove l'imputato si recava tutti i giorni a bere e ad acquistare le sigarette.

Approfittando della momentanea assenza del dipendente di turno, IM 1 ha sottratto dalla cassa del negozio l'importo di euro 150 nel corso della mattina del 17 aprile 2017 ed euro 200 il pomeriggio del medesimo giorno. Come spiegato dal dipendente presente in negozio in quel momento e dal proprietario del distributore di benzina, che aveva potuto visionare le immagini della videosorveglianza (AI 30 e 49), IM 1 ha commesso il furto allungando la mano da dietro il bancone, premendo il pulsante per aprire la cassa del negozio e sottraendo un numero casuale di banconote ivi riposte. I fatti non sono stati contestati da IM 1, che del resto, per evitare una denuncia, ha già restituito l'importo dovuto al negoziante il pomeriggio del medesimo giorno. Ciò che però l'imputato sostiene è che si sarebbe trattato di un furto di lieve entità ai sensi degli artt. 139 cifra 1 e 172ter CP, ritenuto che è vero che egli non sapeva quale fosse l'importo presente in cassa, ma è altrettanto vero che egli si è appropriato unicamente degli euro (che ammontavano unicamente a 150), lasciando invece i franchi. La Corte non condivide una simile conclusione, ritenuto che, al contrario, quando si prelevano da una cassa dei soldi alla cieca al fine di appropriarsene, è evidente che il reato non può mai essere di lieve entità. IM 1 va, pertanto, condannato per ripetuto furto ai sensi dell'art. 139 cifra 1 CP, così come imputatogli con l'AA. 5. Perizia In corso d'inchiesta IM 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica e quale perito è stato nominato il dr. med. _____.

Il medico ha allestito il suo rapporto all'attenzione del Ministero pubblico dopo aver analizzato l'incarto penale, effettuato 2 colloqui con il peritando (della durata di un'ora e mezza ciascuno), svolto diversi colloqui telefonici (con i medici curanti e la moglie), analizzato diversi esami (MR celebrale nativo e con MDC, esami di laboratorio) e la valutazione psicologica svolta dalla signora _____ (AI 57, pag. 4-5). 5.1.

Dall'esame di tutti questi elementi è emerso che IM 1 soffre di sindrome di dipendenza da alcol (ICD-10:F10.2) e da benzodiazepine (ICD-10:13.2), gioco d'azzardo patologico (ICD-10.F63.0) e di disturbo di personalità organico (F07.0). Inoltre, al momento del reato, egli era affetto anche da intossicazione da alcol (ICD-10.F10.0) (AI 57, pagg. 41-42). A mente del perito IM 1 “ non soffre di nessun disturbo psichiatrico maggiore. (...) Le difficoltà che il peritato ha riscontrato nella vita sono piuttosto legate al consumo di droghe e alcol, al gioco d'azzardo patologico e al disturbo psichico di natura organica: disturbo di personalità organico”, disturbo che è stato causato “da un lato dal consumo cronico ed eccessivo di alcol, dall'altro si configura come conseguenza degli accessi cerebrali del 2007 e degli interventi neurochirurgici praticati ” (AI 57, pag. 31). Il disturbo di personalità organico, spiega il perito, è “caratterizzato da una significativa alterazione delle modalità abituali di comportamento del soggetto, compresa l'espressione delle emozioni, dei bisogni e degli impulsi. Possono far parte del quadro clinico: una compromissione delle funzioni cognitive e un'alterazione del comportamento sessuale. Nel caso concreto siamo confrontati con tali sintomi e comportamenti. (...) La testistica ha confermato a sua volta la presenza di

un decadimento cognitivo ed intellettuale, nonché la presenza di deficit delle funzioni esecutive” (AI 57, pag. 33). Inoltre, continua il perito, IM 1 soffre anche di gioco d’azzardo patologico, condizione da egli ritenuto non meno “significativa e determinante rispetto a quelle precedentemente descritte” per comprendere e spiegare il comportamento delinquenziale di IM 1. Si tratta di “un disturbo caratterizzato da un periodo di almeno un anno in cui la vita del soggetto viene dominata dal gioco d’azzardo. Le persone affette da questo disturbo trascurano di regola gli obblighi sociali, lavorativi e familiari per la necessità impellente di giocare. Non riescono a controllarsi e riferiscono di essere incapaci di smettere di giocare con uno sforzo di volontà. Le persone affette da gioco d’azzardo sono spesso alle prese con idee o immagini mentali relative all’atto di giocare o a delle circostanze che accompagnano l’atto stesso” (AI 57, pag. 33). Per il perito, “anche nel caso concreto la vita del peritato era dominata dal gioco d’azzardo: egli s’imbatté svariate volte in situazioni problematiche pur di soddisfare il bisogno irrinunciabile di giocare al “Gratta e Vinci”. Si può inoltre ipotizzare che il fatto che il peritato si sia dedicato al gioco d’azzardo possa, almeno parzialmente, essere spiegato come espressione di una ridotta capacità di controllare i propri impulsi verosimilmente correlata al disturbo di personalità organico” (AI 57, pag. 33). A ciò si aggiunge, spiega il perito, la presenza di uno stato di impregnazione etilica al momento dei fatti e, per il perito, “in considerazione di un passato privo di precedenti penali ad esclusione dei due ritiri di patente (correlati ad intossicazione da alcol) vale la pena distinguere il comportamento messo in atto dal peritato quando sotto l’effetto di alcol, da quello abituale. Sembra che il peritato, quando astinente, non abbia comportamenti impulsivi e delinquenziali ma che appaia piuttosto apatico, confuso, depresso e smemorato. (...) Sembra invece che il peritato, sotto l’effetto di alcol, divenga disinibito ed impulsivo, comportamenti che, in assenza dell’effetto dell’alcol, non metterebbe in atto. (...) Il consumo di alcol si verifica pertanto, nel caso specifico, in un soggetto molto vulnerabile. Tale fragilità pare variamente associata alla patologia al fegato, ai problemi neurologici e all’assunzione di una psicofarmacologia imponente. Si può dunque presumere che il peritato, al momento dei fatti, essendo intossicato dal alcol con un tasso di alcol tra 1.2 e 2 per mille, da un lato non fosse in grado di controllare i propri impulsi, i bisogni e i comportamenti e dall’altro sembra verosimile che fosse affetto da manifestazioni amnestiche” (AI 7, pagg. 34-35).

5.2. Il perito dr. med. _____ non ha avuto dubbi nel ritenere che i reati di cui IM 1 si è reso colpevole siano da mettere in relazione con i disturbi psicotici di cui egli soffre. Sulla valutazione della sua imputabilità a livello penale, il perito si è così espresso: “ “ Capacità di intendere Solo i disturbi psichiatrici gravi (come un disturbo psichico di natura organica, un ritardo mentale media o grave o un disturbo psicotico con compromissione dell'esame di realtà come può occorrere per esempio in una persona con un delirio) possono giustificare una diminuzione della capacità di intendere. Il peritato soffriva al momento del reato di un disturbo di questo tipo: di un disturbo di personalità organico e di un'intossicazione da alcol. Malgrado i disturbi manifestati dallo stesso, ovvero: i deficit cognitivi, quelli intellettuali e l'impulsività, il peritato è sempre stato capace di intendere. Per giustificare una ridotta capacità di intendere occorre un quadro psichiatrico di natura organica molto più grave del caso in analisi e, nella fattispecie, il peritato, malgrado i suoi deficit, è sempre stato capace di capire che commettere una rapina con un'arma è un reato. Per i motivi sopra elencati il peritato era pienamente capace di intendere al momento dello svolgersi del reato. Capacità di volere Al momento del reato il peritato era affetto da intossicazione da alcol sulla scorta di una sindrome di dipendenza da alcol, una dipendenza da gioco d'azzardo patologico ed un

disturbo di personalità organico. Il laboratorio di Chimica e di Tossicologia ha determinato il tasso alcolemico al momento critico fra 1.39 e 2.06 g/kg. Un'intossicazione da alcol con un'alcolemia tra 1.39 e 2.06 g/kg in assenza di altre patologie di regola non influisce sufficientemente sul comportamento di un individuo, per lo meno non al punto di giustificare una diminuita capacità di volere. L'individuo con una tale alcolemia invece, e questo si verifica soprattutto se vi sia un'abitudine al consumo di alcol come nel caso concreto, non va incontro ad un'alterazione tale da non controllare le proprie azioni. Solo a partire da etilometrie pari a due per mille un individuo può, eventualmente (pur tenendo conto di un'eventuale assuefazione), essere compromesso il controllo del proprio agire. In aggiunta nel caso concreto insorge un secondo problema di natura psichiatrico-organico, ovvero la presenza di un disturbo di personalità organico. In questo caso infatti, l'intossicazione da alcol si realizza in una persona affetta da una patologia organica e pertanto l'impatto di tale impregnazione, risulta essere molto più incisivo e determinante. Concretamente ci si è confrontati con un paziente che, al momento del reato, a causa dell'intossicazione, era esposto più violentemente al rischio di manifestare tratti organici di personalità, per altro ormai presenti in modo continuativo nella sua persona; nella fattispecie sono emersi bruscamente l'impulsività e la mancanza di controllo del proprio comportamento, nonché la perdita di critica della realtà. Come terzo elemento è necessario menzionare il gioco d'azzardo patologico che, vista la gravità del disturbo, nel caso concreto, contribuisce all'incremento dell'impulsività e alla perdita di controllo di sé e del proprio comportamento; il peritato risulta infatti focalizzato esclusivamente sull'ottenere denaro a scopo ludico. Riassumendo si può constatare che ci sono tre elementi preminenti in grado di influenzare la capacità di volere e che, pertanto, il peritato non era pienamente capace di volere al momento della commissione del reato. Possiamo dunque supporre che l'intossicazione da alcol, il fatto che il peritato soffra di un disturbo di personalità organico e di gioco d'azzardo patologico abbiano ridotto la capacità di volere in modo media. Di conseguenza si attesta al peritato una scemata imputabilità di grado media” (AI 57, pagg. 36-37). Questa Corte fa propria la conclusione del perito – peraltro non contestata dalla difesa – e accerta pertanto che IM 1 aveva la capacità di intendere al momento dei fatti, mentre era diminuita di grado medio la sua capacità di agire (art. 19 cpv. 2 CP). Delle conclusioni del perito sul rischio di recidiva e sulla misura terapeutica da adottare si dirà, invece, più avanti.

6. Commisurazione della pena 6.1. Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. 6.1.1. L'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo

(subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 12.03.2008 inc. 6B_370/2007 consid. 2.2).

6.1.2. Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

6.1.3. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

6.2. Giusta l'art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP chi commette rapina è punito con la pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere. L'art. 140 CP prevede, poi, (alle cifre 2, 3 e 4) tutta una serie di aggravanti che estendono il quadro edittale della pena: la pena minima è la pena detentiva non inferiore a un anno se, per commettere la rapina, il colpevole si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (cifra 2); è la pena detentiva non inferiore a due anni se il colpevole ha agito come associato a una banda intesa a commettere furti o

rapine (cifra 3 cpv. 1) oppure, per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso (cifra 3 cpv. 2); è la pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà (cifra 4). Se sono adempiute più aggravanti, occorre prendere in considerazione il quadro edittale più ampio (e la pena minima più alta), ritenuto che l'adempimento di ulteriori aggravanti non porta ad una nuova estensione del quadro edittale ma può condurre ad un aggravamento della pena all'interno del quadro edittale già esteso (cfr., in materia di stupefacenti, STF 6B_660/2007 dell'8.1.2008 consid. 2.3 e DTF 120 IV 330 consid. 1; Trechsel/Cramer, Praxiskommentar, Zurigo/Basilea 2013, ad art. 140, n. 22, pag. 709; Corboz, op. cit., ad art. 140, n. 15, pag. 263 che cita la DTF 102 IV 225 consid. 2; Niggli/Riedo, op. cit., ad art. 140, n. 73, pag. 487; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, § 9, pag. 155). L'art. 185 cifra 2 CP prevede che l'autore di una presa d'ostaggi aggravata è punito con una pena detentiva non inferiore ai tre anni, mentre sia il danneggiamento (art. 144 cifra 1 CP), che l'infrazione alla Legge federali sulle armi e sulle munizioni (art. 33 cpv. 1 LArm) sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Infine, l'autore di un furto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 139 cifra 1 CP).

6.3. Sia dal profilo oggettivo che soggettivo la colpa di IM 1 è grave, in particolare per le modalità e l'insistenza con cui ha messo in atto le due rapine, che avevano il solo scopo di permettergli di avere a disposizione il denaro necessario per giocare al gratta e vinci. A suo favore vanno, invece considerati, il suo vissuto difficile, il buon comportamento tenuto durante tutta l'inchiesta e il pentimento dimostrato per quanto fatto mentre, per quanto attiene alle patologie di cui soffre, le stesse sono già state prese in considerazione nella valutazione della sua scemata imputabilità e, dunque, sono già contenute in questa forma di attenuazione della pena. Pertanto, tutto ben ponderato, tenuto conto del concorso di reati, della scemata imputabilità di grado medio accertata dal perito, ritenuto che già solo per l'art. 140 cifra 4 CP la pena minima prevista è di 5 anni e che la giurisprudenza del TF ha stabilito che, anche nei casi di scemata imputabilità, la pena va stabilita entro i quadri edittali e solo si può scendere al di sotto se la pena appare urtare il senso comune di giustizia, essendo manifestamente sproporzionata a fronte di un comportamento poco repressibile (DTF 136 IV 55), ciò che non è il caso in concreto poiché il reato commesso è assai grave, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di cinque anni, ossia pari al minimo edittale.

7. Misura ex art. 59 cpv. 2 CP 7.1. Per l'art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che l'autore commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c). Il secondo capoverso dell'art. 56 CP sancisce il principio della proporzionalità della misura che può essere pronunciata solo se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell'autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati. Come indicato nel testo del Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero (FF 1999 86): " il giudice può quindi ordinare la misura soltanto qualora l'ingerenza nei diritti della personalità dell'interessato non appaia sproporzionata rispetto al bisogno che questi sia sottoposto a un trattamento, nonché rispetto alla probabilità che egli compia nuovi reati e alla loro gravità". Vi è, poi, l'art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l'autore (DTF 125 IV

118 consid. 5e). Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64 CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell'art. 65 CP), il giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che l'autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP). Ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 CP, se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora: l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa turba (lett. a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (lett. b). Il cpv. 2 dispone che il trattamento stazionario si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica per l'esecuzione delle misure e il cpv. 3 precisa che fintanto che sussiste il pericolo che l'autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. La pronuncia di una misura terapeutica stazionaria per il trattamento di turbe psichiche presuppone, dunque, la realizzazione delle seguenti condizioni: - l'autore deve aver commesso un crimine o un delitto; - l'autore deve essere affetto da una grave turba psichica. La questione a sapere se un'anomalia mentale rappresenta una turba psichica ai sensi dell'art. 59 CP rientra nel potere di apprezzamento del giudice che – fondandosi sulle conclusioni della perizia – deve poi attribuire una rilevanza giuridica alla diagnosi (Queloz/Munyankindi, in: Commentaire romand, Code pénal I, n. 4-7 ad art. 59 CP; Heer, in BSK, Strafrecht I, n. 9 ad art. 59 CP). In questo senso va precisato che non tutte le anomalie mentali rappresentano una grave turba psichica dal punto di vista giuridico, ma soltanto quelle che sono di una certa gravità (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. ed, n. 4 ad art. 59 CP; Heer/Habermeyer, in BSK, op. cit., n. 21 ad art. 59 CP); - deve esserci una connessione tra la turba psichica di cui soffre l'autore e l'atto penalmente repressibile; - l'autore deve essere pericoloso, nel senso che deve esserci un alto rischio che egli commetta nuovi reati. L'autore deve rappresentare un pericolo per la collettività, intesa come gruppo di persone o anche come singolo individuo, in quanto rappresentante della collettività intera. La misura deve rivestire, infatti, una funzione non solo terapeutica ma anche preventiva, nel senso di meglio proteggere la sicurezza pubblica, evitando così che vi sia recidiva non grazie ad una pena, ma grazie ad un trattamento terapeutico (Queloz/Munyankindi, in: Commentaire romand, op. cit., n. 15-17 ad art. 59 CP, Heer, in BSK, op. cit., n. 54 ad art. 59 CP). Nella valutazione della pericolosità dell'autore va considerato, da un lato, che più i beni minacciati sono importanti (ad esempio la vita e l'integrità corporale), più è facile ammettere che l'autore è pericoloso (Heer, in BSK, op. cit., n. 50 ad art. 59 CP) e, dall'altro, che più la misura incide sulla libertà dell'autore, più la sua pericolosità deve essere ammessa restrittivamente, con riserbo (Heer, in BSK, op. cit., n. 51 ad art. 59 CP). In ogni caso il rischio di recidiva deve esser presente al momento della pronuncia della misura (Heer, in BSK, op. cit., n. 56 ad art. 59 CP); - la misura terapeutica deve essere idonea, ciò che presuppone, in particolare, che l'autore deve essere curabile. Sul consenso dell'autore a sottoporsi al trattamento terapeutico non bisogna però essere troppo rigidi. Spesso il rifiuto della terapia è insito nella malattia e lo scopo iniziale del trattamento è proprio quello di far accettare la terapia al malato, ciò che ha esito positivo anche in caso di trattamenti stazionari (STF del 22.03.2010, inc. 6B_52/2010, consid. 3.3 e del 13.07.2010, inc. 6B_373/2010, consid. 5.5.). È sufficiente, dunque, che l'autore sia, almeno un minimo, motivabile. 7.2. Sul rischio di recidiva il perito dr. med. _____, basandosi sulla "valutazione clinica, su informazioni da terzi, sulla testistica psicologica diagnostica e sugli strumenti prognostici

forensi come la lista dei criteri di Basilea (Dittmann-Katalog) e il VRAG”, ha indicato che IM 1 presenta un alto rischio di commettere nuovi reati, in particolare i reati di rapina, furto, guida in stato di inattitudine e reati più gravi (AI 57, pag. 38 e 43), potendo arrivare anche a sparare ad una persona nel corso di una rapina (AI 60, pag. 2). Egli ha spiegato che: " senza una presa a carico psichiatrica, senza l'interruzione del consumo di alcool e del gioco d'azzardo patologico egli potrebbe commettere in futuro reati simili a quelli del passato. Non si possono nemmeno escludere, qualora persista la dipendenza da alcool e del gioco d'azzardo, reati più gravi nel senso che il peritato non riesce, nel momento di passaggio all'atto allo scopo di procurarsi soldi per giocare, a controllare il proprio comportamento, sia per motivi cognitivi che comportamentali correlati al disturbo di personalità organico. Riferendomi alla mia valutazione clinica, completata mediante strumenti statistici, stimo che il peritato possa commettere un nuovo reato con una probabilità di circa 50% nei prossimi 10 anni. La mia valutazione complessiva, come già spiegato, è più pessimistica del valore dello strumento statistico perché è presente un disturbo di personalità organico con deficit cognitivi, esecutivi e comportamentali irreversibili. Prendendo in considerazione tutte le valutazioni sopra indicate, ritengo dunque che esista un alto rischio di recidiva per il reato per cui il peritato è indagato. Questo alto rischio persisterà con grande probabilità nel caso in cui il peritato continui il consumo di alcool e il gioco d'azzardo patologico. (...) Il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è collegato ai disturbi legati al consumo di sostanze psicoattive. L'intossicazione da alcool, sulla base della dipendenza da alcool, il gioco d'azzardo patologico e il disturbo di personalità organico hanno causato disinibizione, impulsività e aggressività nel peritato che, come conseguenza fattuale, ha commesso una rapina armata di una pistola” (AI 57, pag. 44).

7.3. Quale trattamento adeguato per intervenire sulle dipendenze di cui soffre l'imputato e contenere il suddetto rischio, il perito ha indicato, almeno per una prima fase, un trattamento stazionario in una struttura come _____ della durata di circa un anno, ritenendo per contro insufficiente, in questa prima fase, una presa a carico unicamente ambulatoriale che dovrà, invece, intervenire in un secondo momento: " per certi disturbi di cui il peritato soffre, esistono dei trattamenti sia ambulatoriali sia stazionari: la dipendenza da alcool (inclusa la prevenzione delle intossicazioni da alcool) e il gioco d'azzardo. Per il disturbo di personalità organico invece non esiste un trattamento ma l'obiettivo condiviso dovrebbe essere l'arresto della progressione della patologia attraverso l'interruzione del consumo di alcool. Considerata la lunga durata della dipendenza da alcool di cui soffre il peritato, non ritengo possa essere sufficiente una presa a carico meramente ambulatoriale. Non solo egli è affetto da una sindrome di dipendenza da alcool ma anche da un'altra problematica di dipendenza: il gioco d'azzardo patologico. Si consiglia la durata di circa un anno per il trattamento stazionario del disturbo, trattamento che dovrebbe successivamente proseguire in ambito ambulatoriale. (...) Ritengo dunque indicato che, all'inizio del percorso terapeutico, il disturbo psichiatrico del peritato goda di una presa a carico stazionaria nell'ambito di una struttura specializzata come per esempio _____. Il primo obiettivo della terapia è un'astinenza durevole da alcool. Il secondo obiettivo è l'acquisizione di nuovi strumenti affinché si possa mantenere un'astinenza da etile sviluppando strategie per gestire l'astinenza nei momenti in cui riscontri delle difficoltà; la modulazione dei sentimenti difficili come la frustrazione, l'ansia e la disperazione. Dovrà fare parte di questa fase anche la psicoeducazione concernente i disturbi legati al consumo di alcool con un aumento della critica di malattia che il peritato non possiede. Un terzo obiettivo è il trattamento psicoterapeutico del gioco d'azzardo patologico affinché il peritato possa astenersi da questo tipo di attività e impiegare il suo

tempo in attività alternative, come per esempio un lavoro in un laboratorio protetto. Purtroppo non esiste, come già evidenziato, una terapia per il disturbo di personalità organico in quanto irreversibile. L'obiettivo deve dunque essere di impedire una progressione del decadimento cognitivo e dei comportamenti disfunzionali legati a questo disturbo. L'astinenza da alcol è per questa ragione indispensabile, in caso contrario il peritato rischierebbe un maggior peggioramento dei problemi cognitivi e comportamentali. (...) Nel Canton Ticino il peritato potrebbe ad esempio essere preso in carico presso il centro terapeutico stazionario di _____. L'offerta terapeutica di _____ si rivolge a pazienti che soffrono di problemi legati alle dipendenze" (AI 57, pag. 39-40, 47). Al dibattito ha poi precisato che il trattamento stazionario da lui descritto come adeguato per l'imputato è del tipo previsto all'art. 59 cpv. 2 CP, spiegando che l'istituto in cui l'imputato va collocato "deve garantire una presa a carico intensa, non solo con colloqui terapeutici come in carcere. Ci vogliono più incontri, anche di gruppo, una terapia di milieu e una psicoeducazione per le dipendenze. Dopo un determinato periodo ci devono essere le prime uscite, per vedere se il collocato regge anche nella vita quotidiana" e ribadendo che _____ – che dispone anche di un reparto chiuso in grado di contenere, se necessario, le persone in difficoltà – risulta essere una struttura adeguata in questo senso a ridurre il rischio di recidiva esistente, che diverrà così molto basso (verbale di interrogatorio del perito, allegato 2 al verb. dib., pag. 2-3). Il perito ha poi precisato che "la contemporanea espiazione della pena potrebbe ostacolare fortemente il successo del trattamento, questo perché IM 1 in carcere non ha modo di entrare in contatto con possibili tentazioni (alcol e gioco d'azzardo) e di conseguenza si asterebbe per forza di cose a comportamenti a lui nocivi. Nell'ottica però della cura dalle sue dipendenze è importante che IM 1 si trovi confrontato con la possibilità in particolare di consumare bevande alcoliche ma anche di giocare d'azzardo, dovrà lì dimostrarsi in grado di resistere al loro richiamo ed astenersi dall'uno e dall'altro" (AI 60, pag. 3). Per questo motivo, a mente del perito, "fino a che IM 1 è in carcere, la presa a carico (e quindi l'anno da me indicato) non parte. Per il momento è come se fossimo ai piedi della scala da questo punto di vista" (verbale di interrogatorio del perito, allegato 2 al verb. dib., pag. 2). Il perito ha poi precisato che un ritorno in carcere al termine del trattamento per scontare un eventuale residuo di pena non pregiudicherà il lavoro fatto, anzi il risultato raggiunto sarà mantenuto, ma che la terapia dovrà però continuare e l'imputato non potrà avere tutte le libertà che aveva prima: " non è che dopo _____ tutto andrà bene e potrà uscire, ma bisognerà poi lavorare con la presa a carico ambulatoriale in carcere o fuori. Chiaro che fuori il controllo dovrà essere maggiore" (verbale di interrogatorio del perito, allegato 2 al verb. dib., pag. 3). 7.4. In concreto la Corte ha condiviso l'opinione del perito dr. med. _____ e ha sospeso la pena detentiva per dar luogo ad un trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 2 CP. A mente della Corte si tratterà di un percorso lungo – in questo senso la durata di un anno indicata dal perito appare ottimistica -, in cui l'imputato dovrà seguire un trattamento integrato, una terapia di gruppo e di milieu, oltre che una psicoterapia volta a trattare le sue dipendenze dall'alcol e dal gioco d'azzardo, con l'obiettivo di raggiungere anche una coscienza di malattia che, come sottolineato dal perito, non è attualmente presente. IM 1 dovrà non solo riconoscere di avere determinati vizi e saper individuare che sono la causa di determinati suoi comportamenti, ma dovrà anche elaborarli e capire quanto sono nocivi. Non spetta a questa Corte dire se il trattamento dovrà essere eseguito presso _____ o in un altro istituto, però ciò che è certo è che, da un lato, deve trattarsi di una struttura sì non securizzata, ma dalla quale non è facile sottrarsi e che sia in grado di garantire un

trattamento ben strutturato e, dall'altro, che il trattamento – se non già iniziato - dovrà essere avviato al più presto poiché fino a che l'imputato resterà in carcere, si rimarrà ai piedi della scala. 8. Confische La Corte ha disposto la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione degli indumenti di cui l'imputato ha chiesto la restituzione. I coltelli militari e la mazza da baseball sono, invece, stati anch'essi confiscati poiché si tratta di oggetti potenzialmente pericolosi che, per questo motivo, non possono essere restituiti all'imputato. 9. Nota d'onorario Quanto alle note professionali del difensore, giusta l'art. 4 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di 180.-- l'ora. Quelle presentate dal difensore sono parse sicuramente adeguate alla complessità della vertenza. Le note professionali dell'avv. DUF 1 sono state dunque approvate per fr. 11'026.25. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 11'026.25 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 10. Tasse e spese La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato. visti gli art.: 40, 47, 49, 51, 59 cpv. 2, 69, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 140 cifra 1, 2 e 4, 185 cifra 1 e 2 CP; 33 cpv. 1 lett. a LArm; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.